



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 6 del 12/01/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI OLTRE AL RECUPERO PULLUS, COVATE E PICCOLI NATI - ART. 38 DELLA L.R. 3/94 E S.M.I NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ANNUALITA' 2023/2025.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI OLTRE AL RECUPERO PULLUS, COVATE E PICCOLI NATI - ART. 38 DELLA L.R. 3/94 E S.M.I NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ANNUALITA' 2023/2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la cattura dei cani vaganti è stata sino al 22 aprile 2016 effettuata tramite i servizi dell'Azienda USL;

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

Dato atto che la Regione Toscana con legge n. 28 del 26.4.1993 "norme relative al rapporto delle organizzazioni di volontariato con le regioni, altri Enti pubblici" come modificata dalla successiva legge 111 del 28.12.1994, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le Istituzioni, per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento all'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

Visto che la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea e permanente in apposite strutture;

Visto che la Legge regionale n. 59 del 20/10/09 "Norme per la tutela degli animali" prevede che le suddette attività possano essere affidate ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;

Visto il Decreto del Pres. Giunta Regionale, n.38/r del 4 agosto 2011: "Reg. di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali";

Atteso che il Comune di San Gimignano, per la gestione del randagismo e della tutela degli animali, si avvale ed intende avvalersi delle Associazioni senza scopo di lucro aventi la finalità della tutela e della protezione degli animali;

Ritenuto pertanto di individuare in un'Associazione come sopra definita lo svolgimento dell'attività di cattura dei cani vaganti nonché dei cani vaganti e dei gatti in libertà incidentati o feriti per la consegna al canile sanitario convenzionato con il Comune di San Gimignano oppure alle strutture veterinarie di soccorso convenzionate con l'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 1, comma 2 della L.R. 59/2009 con cui la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

Evidenziato che l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente – Sezione Territoriale di Siena di seguito denominata ANPANA ha supportato il Comune di San Gimignano dal 23 aprile 2016 ad oggi nella cattura di cani vaganti nonché di cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure in seguito ad incidenti;

Premesso altresì che la Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, ha chiarito le competenze dei Comuni per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 3/1994 e per lo smaltimento delle carcasse di fauna selvatica ed ove si evidenzia che il Comune dovrà provvedere pertanto all'organizzazione delle attività di recupero dei pulli e dei cuccioli in difficoltà nonché allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in sede stradale della fauna selvatica;

Dato atto quindi che la legge regionale n. 3/94, così come modificata con legge regionale 20/2016, all'art. 38 disciplina il "Soccorso della fauna selvatica in difficoltà" ed ove al comma 1) si stabilisce che "... Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento ...";

Evidenziato inoltre che al comma 2 di detta legge regionale si stabilisce che "*.... Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.*";

Considerato che alla luce di quanto sopra previsto la Deliberazione della G.R.T 810/2016 ha chiarito e stabilito nell'allegato A) che " *tutte le attività di cui al comma 2 dell'art.38 l.r.3/94 restano in carico alle Amministrazioni comunali...*";

Considerato pertanto che il Comune di San Gimignano deve provvedere alle attività di recupero di pullus e "cuccioli" ed allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in sede stradale della fauna selvatica;

Dato atto che l'Associazione ANPANA ha svolto, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale, anche l'attività di recupero pullus fino al 31/12/2022 e si è resa disponibile a garantire l'attività nel suo complesso, mantenendo le stesse condizioni per gli anni 2023/2025;

Ritenuto pertanto di effettuare l'attività in questione tramite l'Associazione ANPANA, riunendo, in una sola convenzione sia l'attività connessa con la cattura dei cani vaganti, che l'attività di recupero pullus, covati e nuovi nati;

Dato atto che la presente organizzazione dovrà essere comunque verificata dall'Azienda USL a garanzia della rispondenza a criteri di appropriatezza del servizio e di formazione degli operatori;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione fra il Comune di San Gimignano e

l'Associazione ANPANA – sez. territoriale di Siena, allegata alla presente deliberazione, che disciplina l'attività di cattura cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure incidentati e/o feriti, nonché l'attività di recupero pullus, covate e piccoli nati ai sensi dell'art. 38 della L.R. 3/94 e s.m.i ;

2. di dare atto che la convenzione prevede per gli anni 2023/2025 oneri a carico del Comune di San Gimignano per l'importo di € 5.500,00 quale contributo annuo per le spese sostenute dall'Associazione ANPANA nello svolgimento delle attività di di cattura cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure incidentati e/o feriti, mentre nessun onere è previsto per l'attività di recupero pullus, covate e piccoli nati ai sensi dell'art. 38 della L.R. 3/94 e s.m.i
3. di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata sino al 31/12/2025;
4. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Responsabile del Settore Servizi per il Territorio e Ambiente di adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio sopra menzionato con l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente;
5. di autorizzare ad intervenire, in nome e per conto del Comune di San Gimignano per la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore LLPP Servizi per il Territorio e Ambiente;
6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA